



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE REGIONALE

NN. 15, 105, 129 E 156

concernente:

**NORME PER PROMUOVERE L'UGUAGLIANZA E PER PREVENIRE E
CONTRASTARE LE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE
DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITA' DI GENERE**

Sommario

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 Finalità

Art. 2 Costituzione di parte civile

Art. 3 Giornata contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

Capo II

Politiche regionali, programmazione e ambiti di intervento

Art. 4 Politiche regionali

Art. 5 Piano regionale degli interventi e delle azioni di prevenzione e contrasto alle discriminazioni e di assistenza alle vittime

Art. 6 Interventi in materia di politiche attive del lavoro e di sviluppo socio-economico

Art. 7 Responsabilità sociale delle imprese

Art. 8 Interventi in materia di politiche dell'istruzione e della formazione professionale

Art. 9 Interventi per favorire la formazione del personale regionale

Art. 10 Formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del personale del servizio Sanitario Regionale

Art. 11 Promozione di eventi culturali

Art.12 Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e sostegno alle vittime

Art. 13 Tutela delle famiglie e accesso ai servizi pubblici e privati

Art.14 Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti

CAPO III

Strumenti Operativi

Art. 15 Osservatorio regionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

Art. 16 Ufficio per la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di discriminazioni

Art.17 Fondo di solidarietà per le vittime delle discriminazioni

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 18 Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 "Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione"

Art. 19 Clausola di salvaguardia

Art. 20 Norma finanziaria

Art. 21 Entrata in vigore

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 1 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, degli articoli 2, 3 e 21 comma 1 della Costituzione, dell'articolo 6 dello Statuto Regionale, promuove la concreta integrazione sociale delle persone LGTB vittime di violenza determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e riconosce ogni tipo di discriminazione e violenza come una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità personale e sociale, all'integrità fisica e psichica, tale da costituire un pericolo per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto ad un'esistenza sicura, libera e dignitosa.
2. La Regione sostiene il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere e promuove, in collaborazione con i comuni e con le altre istituzioni, politiche volte a prevenire le discriminazioni e a contrastare le violenze, determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
3. La Regione garantisce, senza alcuna discriminazione, l'accesso agli interventi e ai servizi di propria competenza e favorisce la diffusione della cultura dell'accoglienza e della non discriminazione sostenendo le famiglie e la scuola nell'adempimento dei loro compiti educativi e persegue l'integrazione tra le politiche scolastiche e formative e le politiche socio-sanitarie.
4. La Regione, per le finalità di cui ai commi precedenti in particolare:
 - a) adotta, nell'ambito delle materie di propria competenza, il piano regionale degli interventi;
 - b) istituisce l'Osservatorio regionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;
 - c) istituisce l'Ufficio per la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di discriminazioni;
 - d) istituisce il Fondo di solidarietà per le vittime delle discriminazioni.

Art. 2

(Costituzione di parte civile)

1. La Regione valuta l'opportunità di costituirsi parte civile in tutti i processi celebrati nel suo territorio per atti di violenza o discriminazione determinati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere che siano di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale.
2. La Regione riconosce il dovere civico della denuncia e sostiene i percorsi di costituzione di parte civile nei processi da parte delle vittime di cui al comma 1, contribuendo alle spese legali sostenute dalle persone fisiche non ammesse al gratuito patrocinio, senza ulteriori oneri per la finanza regionale.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, disciplina i limiti e le modalità di concessione del contributo alle spese legali di cui al comma 2.
4. Le somme percepite a titolo di risarcimento, sono destinate al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge nonché all'alimentazione del fondo di cui all'articolo 17.

Art. 3

(Giornata contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere)

1. La Regione, al fine di promuovere iniziative di carattere informativo, formativo, educativo, di prevenzione e sensibilizzazione contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere celebra, ogni 17 maggio, la giornata internazionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, predispone il programma delle iniziative di cui al comma 1, coinvolgendo anche l'Osservatorio regionale contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale o identità di genere di cui all'articolo 15, gli assessorati competenti, le istituzioni locali ed il terzo settore.

Capo II

Politiche regionali, programmazione e ambiti di intervento

Art. 4

(Politiche regionali)

1. La Regione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente in particolare:

- a) promuove politiche attive del lavoro volte a favorire l'integrazione sociale e lavorativa al fine di evitare l'esposizione al rischio di esclusione sociale per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere;
- b) promuove interventi volti a diffondere la cultura del rispetto e della dignità della persona, anche attraverso azioni positive per l'educazione interculturale, l'integrazione, l'interazione, l'inclusione e la coesione sociale, con particolare riferimento al mondo scolastico, sportivo e giovanile;
- c) promuove iniziative di formazione e aggiornamento in difesa dei diritti umani e di cittadinanza;
- d) assicura adeguata attenzione alla formazione e all'aggiornamento del proprio personale dipendente sui temi della discriminazione, con particolare riferimento a quello preposto al contatto diretto con l'utenza;
- e) promuove iniziative di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del personale del Servizio Sanitario Regionale, dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari regionali, delle aziende sanitarie locali sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento;
- f) promuove campagne di sensibilizzazione dirette a prevenire, rilevare e contrastare ogni forma di discriminazione;
- g) promuove la protezione, l'accoglienza, il sostegno psicologico e il soccorso alle vittime di atti di discriminazione e violenza determinati in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

Art. 5

(Piano regionale degli interventi e delle azioni di prevenzione e contrasto alle discriminazioni e di assistenza alle vittime)

1. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione socio economica regionale, sulla base dei dati raccolti elaborati ed analizzati dall'Ufficio di cui all'articolo 16 adotta, previo parere della Commissione consiliare competente, il piano regionale degli interventi e delle azioni di prevenzione e contrasto alle discriminazioni e di assistenza alle vittime di seguito denominato piano.
2. Il piano, di durata triennale, è un provvedimento generale attuativo con il quale la Giunta regionale:
 - a) fissa gli obiettivi da perseguire in relazione agli stati di bisogno e ai fattori di rischio derivanti dagli atti di discriminazione da contrastare;
 - b) stabilisce i criteri per il coordinamento e l'integrazione degli interventi di settore che hanno ricadute sul fenomeno della discriminazione, con particolare riferimento alla promozione dell'integrazione delle politiche sociali e socio-sanitarie, con le politiche culturali, dell'educazione, della formazione, del lavoro, della casa, dei trasporti e mobilità;
 - c) stabilisce i criteri per la sperimentazione di interventi e azioni volti a rispondere a nuovi bisogni derivanti dalle azioni di discriminazione e a introdurre eventuali modelli gestionali innovativi;
 - d) individua nell'ambito degli interventi di cui al presente Capo, quelli prioritari da realizzare nel triennio, stabilendo l'ammontare delle risorse e la loro distribuzione tra gli interventi e le azioni individuati.

Art. 6

(Interventi in materia di politiche attive del lavoro e di sviluppo socio-economico)

1. La Regione promuove e sostiene progetti volti all'integrazione sociale e allo sviluppo socio-economico nel rispetto degli orientamenti sessuali e dell'identità di genere.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali, per gli ambiti di rispettiva competenza, operano per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, uguaglianza di opportunità e non discriminazione nell'inserimento nel mondo del lavoro nonché alla permanenza e riqualificazione e alla fruizione dei relativi servizi. nei percorsi di carriera e nella retribuzione.
3. La Regione, in particolare:
 - a) sostiene, attraverso i servizi per il lavoro, opportune misure di accompagnamento e di supporto nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali e indirizzino le persone nell'individuazione degli strumenti necessari a promuovere l'avvio di nuove imprese;
 - b) opera affinché nei percorsi di inserimento o reinserimento al lavoro, venga assicurata ad ogni persona uguaglianza di opportunità e nessuna discriminazione derivante dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;
 - c) promuove, in collaborazione con le parti sociali, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e parità di trattamento, rivolte ai lavoratori, ai datori di lavoro e al management aziendale;
 - d) promuove, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito delle politiche attive del lavoro, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e parità di trattamento, rivolte al personale operante presso i servizi per il lavoro attivi nel territorio regionale.

Art. 7

(Responsabilità sociale delle imprese)

1. Ferme restando le norme statali e regionali in materia di divieto di discriminazione nei luoghi di lavoro, la Regione sensibilizza le aziende operanti sul territorio regionale affinché si dotino delle certificazioni di conformità agli standard di responsabilità sociale.

Art. 8

(Interventi in materia di politiche dell'istruzione e della formazione professionale)

1. La Regione, in collaborazione con le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere, con il personale dei servizi pubblici socio-educativi e socio-sanitari e d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, promuove, sostiene e organizza attività di formazione e aggiornamento per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli studenti e i loro genitori, sulle tematiche relative alla libera espressione e manifestazione circa l'orientamento sessuale e l'identità di genere.
2. La Regione in particolare:
 - a) opera affinché, nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale venga assicurata ad ogni persona uguaglianza di opportunità e nessuna discriminazione e promuove, in raccordo con i soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione professionale, iniziative di sensibilizzazione formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e parità di trattamento, rivolto al personale degli organismi di formazione professionale accreditati all'interno del sistema della formazione professionale regionale;
 - b) realizza campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte agli studenti della scuola secondaria e alle loro famiglie, nonché attività di formazione per il personale docente di ogni ordine e grado, per diffondere la cultura del rispetto e sulla gravità del fenomeno dell'omo-transfobia e sulla prevenzione del bullismo motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;
 - c) promuove la formazione del personale che opera nell'ambito delle problematiche connesse ai maltrattamenti in famiglia;
 - d) promuove, anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa, la formazione di agenti delle forze dell'ordine, degli operatori sociali e del personale del pronto soccorso.

Art. 9

(Interventi per favorire la formazione del personale regionale)

1. La Regione promuove, mediante l'attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti, con particolare riferimento a quello preposto al contatto diretto con l'utenza, l'adozione di modalità comportamentali ispirate alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere tenendone conto nella redazione dei codici di comportamento dei propri dipendenti. A tal fine la Regione promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per accrescere l'attenzione sulle tematiche disciplinate dalla presente legge e fornire alle persone interessate le informazioni necessarie per la tutela dei propri diritti.

Art. 10

(Formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del personale del servizio Sanitario Regionale)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di salute, promuove, in collaborazione con le organizzazioni professionali e sindacali, iniziative di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del personale del Servizio Sanitario Regionale, delle Aziende sanitarie locali dei medici di base dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari regionali sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, nell'ottica del rispetto della dignità e dei diritti delle persone LGBTI.
2. Le Aziende unità sanitarie locali e i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, con proprio personale, promuovono e assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di accettare ed esprimere il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.
3. I soggetti di cui al comma 2, per promuovere iniziative di elevato rilievo sociale sui temi della discriminazione e per individuare reti di solidarietà, attivano forme di collaborazione, rese a titolo gratuito, con le associazioni che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, detta linee guida per l'attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3.

Art. 11

(Promozione di eventi culturali)

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'offerta di eventi culturali in grado di favorire l'acquisizione di una cultura della non discriminazione, anche nell'ambito dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.
2. A tal fine la Regione:
 - a) sostiene la promozione di attività sociali, culturali e sportive per valorizzare il rispetto delle diversità nonché l'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla sessualità;
 - b) finanzia programmi di carattere culturale, sociale, sportivo ed educativo volti al rispetto della dignità delle persone LGBTI e alla valorizzazione delle differenze.

Art.12

(Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e sostegno alle vittime)

1. La Regione al fine di promuovere la protezione, l'accoglienza, il sostegno psicologico e il soccorso alle vittime di atti di discriminazione e violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, con deliberazione della Giunta regionale, stabilisce le modalità per attivare, mediante l'utilizzo di personale adeguatamente qualificato, centri di ascolto dedicati e adottare protocolli d'intesa con le istituzioni locali per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e violenza
2. La Regione, inoltre:
 - a) favorisce la realizzazione di strutture residenziali e centri servizi a favore di soggetti LGBTI che sono stati allontanati dalla famiglia di origine per ragioni legate al proprio orientamento sessuale o identità di genere;
 - b) promuove condizioni dignitose di degenza presso qualsiasi struttura pubblica o convenzionata per le persone trans nel rispetto del sesso in cui si identificano e non in quello biologico;
 - c) promuove campagne informative e di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e a combattere lo stigma e le discriminazioni nei confronti delle persone positive al virus HIV;
 - d) attiva iniziative di supporto per le persone LGBTI presenti nelle carceri;
 - e) sostiene progetti di autonomia e indipendenza tramite Contact Center multicanale e centri anti violenza per le vittime di omo-transfobia;
 - f) promuove appositi programmi all'interno degli istituti penitenziari per prevenire e contrastare atti discriminatori e violenze;
 - g) assicura la prosecuzione del percorso finalizzato al cambio di genere per coloro che lo avevano già intrapreso antecedentemente alla detenzione e favorisce, altresì, la predisposizione di presidi psicologici a supporto dei detenuti che dovessero maturare la volontà di intraprendere un percorso per il cambio di genere successivamente all'inizio della loro detenzione.

Art. 13

(Tutela delle famiglie e accesso ai servizi pubblici e privati)

1. In adempimento dell'articolo 2 della Costituzione, i diritti generati dalla legislazione regionale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, sono riconosciuti alle singole persone e alle famiglie, incluse quelle fondate su vincoli affettivi di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
2. La Giunta regionale adotta linee guida per assicurare e garantire a ciascuno, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dell'identità di genere, parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e assicurare uguaglianza nell'ambito delle prestazioni erogate.
3. La Regione, nell'ambito delle attività di propria competenza, predispone una modulistica nella quale si tenga conto della pluralità delle formazioni sociali esistenti nel territorio regionale.
4. La Regione e gli enti locali, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore, promuovono azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie dirette o indirette.

Art.14

(Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità relativi alla:

- a) redazione dei progetti relativi agli interventi di cui al presente Capo;
- b) modalità di presentazione della domanda per l'ammissione ai finanziamenti;
- c) formazione della graduatoria delle domande;
- d) erogazione dei finanziamenti;
- e) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.

2. I finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi tramite espletamento delle procedure ad evidenza pubblica.

CAPO III

Strumenti Operativi

Art. 15

(Osservatorio regionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere)

1. È istituito, entro trenta giorni dall'approvazione della legge, presso la Presidenza della Giunta regionale, / presso la direzione regionale competente l'Osservatorio regionale contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale o di identità di genere, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio svolge attività di monitoraggio relativamente all'insorgenza dei fenomeni discriminatori, si raccorda con l'Ufficio di cui all'articolo 16, collabora con le altre istituzioni, enti ed organismi, anche del Terzo Settore, per prevenire e contrastare i fenomeni di discriminazione e violenza ed in particolare:
 - a) raccoglie i dati e monitora i fenomeni legati alla discriminazione e alla violenza motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, anche trasmettendo eventuali segnalazioni all' Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD);
 - b) provvede alla raccolta e alla elaborazione delle buone prassi adottate nel settore pubblico e privato;
 - c) collabora con istituzioni, enti, organismi, ed esperti al fine di contrastare i fenomeni di discriminazione e violenza dovuti all'orientamento sessuale e all'identità di genere;
 - d)attua azioni di sensibilizzazione, formazione e ricerca contro l'omotransfobia, volte a tutte le fasce della popolazione;
 - e)propone annualmente, all'assessorato competente, le azioni da attuare per la presente legge;
 - f)presenta una relazione annuale circa lo stato di attuazione della presente legge e i risultati ottenuti
3. L'Osservatorio è composto da:
 - a) il/la Dirigente dell'Area pari opportunità della Regione Lazio o persona delegata, col ruolo di Presidente dell'Osservatorio;
 - b) l'Assessore/a con delega alle Pari Opportunità o una persona delegata;

- c) la/il Presidente della Commissione competente sulle Pari Opportunità o persona delegata;
- d) il/la Responsabile della Direzione Regionale con delega alla formazione o persona delegata;
- e) il/la Garante dei Detenuti del Lazio o persona delegata;
- f) tre esperti nelle tematiche della presente legge scelti tra ricercatori e docenti delle istituzioni scolastiche e universitarie.

4. Il Presidente dell'Osservatorio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Osservatorio, di consulenze e supporti a titolo gratuito di persone qualificate, appartenenti ad altri Enti od Organismi, che diano la loro disponibilità.

5. Il Presidente della Giunta regionale mette a disposizione dell'Osservatorio locali, attrezzature e personale per lo svolgimento delle relative funzioni.

5. L'Osservatorio, anche con l'ausilio di Enti del Terzo settore elabora una relazione annuale, volta ad identificare fenomeni discriminatori e/o prodromici di violenza, connessi all'orientamento sessuale o all'identità di genere delle vittime.

6. L'Osservatorio rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla prevenzione degli atti discriminatori derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere nonché, allo studio e al contrasto dei suddetti atti.

7. A tal fine, annualmente l'Osservatorio presenta alle commissioni consiliari competenti una relazione dettagliata sull'attività svolta, con particolare riferimento agli interventi realizzati e alle campagne di informazione e sensibilizzazione promosse ed attivate nonché al numero di utenti finali coinvolti nei territori ed in particolare nelle scuole.

8. Le attività dell'Osservatorio sono consultabili attraverso il sito istituzionale della Regione e la partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.

Art. 16

(Ufficio regionale per la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di discriminazioni)

1. E' istituito, presso l'Area Pari Opportunità del Segretariato generale della Giunta regionale, l'Ufficio per la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di discriminazioni, di seguito denominato Ufficio, con compiti, di monitoraggio degli interventi di cui al Capo II, di predisposizione e attuazione del piano di cui all'articolo 5 nonché di gestione del Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni di cui all'articolo 17.
2. L'organizzazione dell'Ufficio, al quale è preposto un responsabile, è disciplinata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dal Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) il quale stabilisce, altresì, il contingente complessivo di personale da attribuire.
3. L'ufficio in particolare:
 - a) predisporre il Piano triennale contro le discriminazioni di cui all'articolo 5, assicurandone l'attuazione;
 - b) gestisce il Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni di cui all'articolo 17;
 - d) promuove la realizzazione di corsi di formazione, seminari di studio, convegni, campagne di sensibilizzazione, informazioni, prevenzione e contrasto delle discriminazioni;
 - e) raccoglie, elabora e analizza, in raccordo con l'Osservatorio di cui all'articolo 15, i dati concernenti il fenomeno relativi al territorio regionale di riferimento ai fini della predisposizione del piano di cui alla lettera a);
 - f) diffonde, attraverso apposite campagne informative e nel rispetto delle disposizioni legislative, la massima conoscenza degli strumenti di tutela vigenti;
4. Nello svolgimento della propria attività l'Ufficio si raccorda, altresì, in relazione agli ambiti di intervento:
 - a) con l'Osservatorio di cui all'articolo 15;
 - b) con i direttori delle direzioni regionali della Giunta;

- c) con il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) rispettivamente di Giunta e Consiglio;
- d) con la Consigliera di parità regionale;
- e) con il Difensore civico della Regione di cui alla legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17 e successive modifiche;
- f) con il Garante dei detenuti di cui alla legge regionale 6 ottobre 2003 n. 31 e successive modifiche;
- g) con il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza di cui alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 e successive modifiche.

Art.17

(Fondo di solidarietà per le vittime delle discriminazioni)

1. La Regione, al fine di favorire l'assistenza e la tutela giurisdizionale alle vittime delle discriminazioni, istituisce un apposito Fondo di solidarietà, di seguito denominato Fondo, destinato a sostenere le spese per l'assistenza legale. Il Fondo opera mediante un meccanismo rotativo di anticipazione e restituzione delle somme.
2. L'accesso al Fondo è consentito, nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e nei limiti delle risorse disponibili:
 - a) ai soggetti vittime di discriminazione o alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso legittimate a stare in giudizio, nei ricorsi giurisdizionali relativi alle violazioni previste dalla presente legge;
 - b) ai soggetti che promuovono i procedimenti giurisdizionali di cui al regolamento previsto al comma 3 lettera a), e alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso legittimate a stare in giudizio in rappresentanza delle vittime di discriminazioni.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 47 comma 2 lettera b) dello Statuto, previo parere della commissione consiliare permanente, uno o più regolamenti con i quali definisce:
 - a) l'elenco dei procedimenti giurisdizionali per i quali è possibile l'accesso al Fondo;
 - b) i criteri e le modalità di erogazione delle risorse nonché la disponibilità del Fondo;
 - c) i casi in cui il contributo deve essere restituito nonché le modalità di recupero delle somme.
4. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione stipula, con gli Ordini degli Avvocati della Regione Lazio, apposite convenzioni al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo aventi esperienza e formazione continua in ambito antidiscriminatorio.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 18

(Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione”)

1. Al comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 13/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera m), dopo le parole: “nell’ambito della comunicazione,” sono inserite le seguenti: “compresi i messaggi pubblicitari,”;
 - b) alla lettera o) dopo le parole: “di valorizzazione delle differenze di genere;” sono aggiunte le seguenti: “, dedicando al riguardo appositi spazi di informazione;”.

Art. 19

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Art. 20

(Norma finanziaria)

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.